

GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DELL'ART. 82, C.2 LETT. B), DEL D.LGS. 163/06, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER REGOLARE L'ESECUZIONE DEI LAVORI E LE FORNITURE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVI ALLE OPERE EDILI DEGLI EDIFICI E DELLE RELATIVE AREE E INFRASTRUTTURE ESTERNE NONCHÉ AD ALTRI LAVORI SIMILARI OCCORRENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO.

DOMANDE RICORRENTI

1. QUESITO:

Una costituenda A.T.I., formata da due (2) imprese qualificate entrambe in OG1, una per la Classifica III^A e l'altra per la Class. II^A, possono partecipare alla procedura in conformità a quanto sancito all'art. 62 comma 2 del D.P.R. 207/2010, incrementando cioè entrambe la loro classifica di 1/5 ed andando a coprire l'intero importo dei lavori contemplato nel bando e, di conseguenza, dichiarare il sub-appalto nella categoria scorporabile/subappaltabile, la OG3, solo nella parte eccedente gli € 150.000,00 ciascuno trovando applicazione nella fattispecie quanto sancito all'art 12 comma 2 lettera a) della legge n. 80/2014?

RISPOSTA:

Il raggruppamento può partecipare alla gara ma deve impegnarsi a subappaltare la OG3 non posseduta o associarsi in verticale con uno o più soggetti in possesso del relativo requisito.

La disposizione dell'articolo 12, comma 2 lettera b recita *"non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto"*.

L'importo della OG3 eccede quello previsto dall'articolo 108 comma 3 del regolamento e non si ritiene frazionabile. Specifica infatti la stessa disposizione nel successivo periodo: *"le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni"*.

2. QUESITO:

A pag. 2 del disciplinare di gara la categoria OG3, pur essendo a qualificazione obbligatoria e di importo superiore ad € 150.000,00 nonché al 15% dell'importo complessivo dell'appalto, viene considerata subappaltabile al 100%. E' confermata questa cosa o trattasi di refuso di stampa?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art.12, comma 1, della legge 80/2014 le uniche categorie considerate strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS30. La categoria OG3 non rientra in tale disposizione.

3. QUESITO:

L'azienda in possesso della sola categoria OG1 IV bis può comunque partecipare da sola alla gara dichiarando di voler subappaltare i lavori ricadenti nella categoria OG3, oppure è necessario avvalersi di un'impresa ausiliaria che abbia la categoria mancante?

In caso di ricorso al subappalto è sufficiente indicare solo la categoria in cui ricadono i lavori o è

GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DELL'ART. 82, C.2 LETT. B), DEL D.LGS. 163/06, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER REGOLARE L'ESECUZIONE DEI LAVORI E LE FORNITURE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVI ALLE OPERE EDILI DEGLI EDIFICI E DELLE RELATIVE AREE E INFRASTRUTTURE ESTERNE NONCHÉ AD ALTRI LAVORI SIMILARI OCCORRENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO.

necessario specificare in dettaglio tutti i tipi di lavorazioni che si intendono subappaltare?

RISPOSTA:

Per il primo quesito non è necessario l'avvalimento. Il concorrente si obbliga a subappaltare la scorporabile.

Nel secondo si fa riferimento al lavoro o alle parti d'opera che si intendono subappaltare. Trattandosi di accordo quadro, ed in generale è sempre possibile, limitarsi ad indicare la categoria o parti di essa che s'intendono subappaltare.

4. QUESITO:

I lavori appartenenti alla categoria OG3 sono completamente subappaltabili? Se sì, in tal caso è necessario coprire con l'OG1 solo l'importo dei lavori appartenenti alla categoria OG1 (€ 1.350.000,00) o l'intero importo di appalto (€1.800.000,00)?

RISPOSTA:

I lavori della categoria OG3 sono scorporabili e subappaltabili al 100%. La classifica in OG1 deve coprire l'intero importo.

5. QUESITO:

L'allegato 2 Codice Etico va inserito in busta A sottoscritto per accettazione?

RISPOSTA:

No. E' sufficiente la dichiarazione di cui al punto 6 (altre dichiarazioni) lettera n) dell'allegato 1 Mod. A.

6. QUESITO:

La presa visione può essere effettuata anche solo dalla mandante o è necessario anche il sopralluogo della capogruppo?

RISPOSTA:

Vedasi punto 5.8 del disciplinare: *"il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori"*

7. QUESITO:

In caso di RTI se la mandante assume lavori tra OG1 e OG3 superiori all'importo di € 516.000,00 deve avere la qualità o è sufficiente che ne sia in possesso la capogruppo?

RISPOSTA:

Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di con-

GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DELL'ART. 82, C.2 LETT. B), DEL D.LGS. 163/06, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER REGOLARE L'ESECUZIONE DEI LAVORI E LE FORNITURE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVI ALLE OPERE EDILI DEGLI EDIFICI E DELLE RELATIVE AREE E INFRASTRUTTURE ESTERNE NONCHÉ AD ALTRI LAVORI SIMILARI OCCORRENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO.

correnti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori. Valgono i limiti previsti dal regolamento per i raggruppamenti sulle quote di esecuzione attribuibili.

8. QUESITO:

Nel caso di avvalimento anche l'impresa ausiliaria è obbligata ad avere la qualità?

RISPOSTA:

Solo se presta requisiti che richiedono il possesso della qualità.

9. QUESITO:

Copia dell'ACCORDO QUADRO e del CODICE ETICO vanno stampati, firmati ed inseriti nella documentazione di gara?

RISPOSTA:

Per il CODICE ETICO è sufficiente la dichiarazione di cui al punto 6 (altre dichiarazioni) lettera n) dell'allegato 1 Mod. A. La copia firmata dell'ACCORDO QUADRO non deve essere inserita nella documentazione di gara.

10. QUESITO:

Nel caso di avvalimento multiplo verso una terza azienda effettuato e formato da due (2) imprese qualificate entrambe in OG1 e OG3, di cui una possiede la OG1 Class. III e la OG3 Class. V, mentre l'altra azienda possiede la OG1 Class. I e la OG3 Class. I, possono partecipare alla procedura in conformità a quanto sancito all'art. 62 co. 2 del D.P.R. 207/2010, incrementando cioè entrambe la loro classifica di 1/5 ed andando a coprire l'intero importo dei lavori contemplato nel bando?

RISPOSTA:

Trattasi di un caso di avvalimento plurimo disciplinato dall'art.49, co. 6 del Codice come sostituito dall'art. 21, co. 1, legge n. 161/2014. Il disciplinare di gara indica quali requisiti (Punto 1.4):

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Edifici civili	OG1	III-bis	Si	1.350.000,00	75,00%	Prevalente	30%
Strade	OG3	II	Si	450.000,00	25,00%	Scorporab.	100%
Totale				1.800.000,00	100%		

Il punto 13.3 del disciplinare prevede: *è consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.*

Nella fattispecie la prima delle due imprese ausiliarie è in possesso della SOA in OG1 per la classifica III pari ad un importo di €1.033.000,00, ed in OG3 classifica V pari ad un importo di

GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DELL'ART. 82, C.2 LETT. B), DEL D.LGS. 163/06, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER REGOLARE L'ESECUZIONE DEI LAVORI E LE FORNITURE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVI ALLE OPERE EDILI DEGLI EDIFICI E DELLE RELATIVE AREE E INFRASTRUTTURE ESTERNE NONCHÉ AD ALTRI LAVORI SIMILARI OCCORRENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO.

€5.165.000,00. La seconda è in possesso della SOA in OG1 per la classifica I pari ad un importo di €258.000,00, ed in OG3 classifica I pari ad un importo di €258.000,00.

Dalla somma delle classifiche si ricava:

- OG1 : 1.291.000,00
- OG3 : 5.423.000,00

Ai sensi dell'art. 61, co. 2 del Regolamento si ritiene, in una interpretazione comunitariamente orientata, che la prima Impresa possa incrementare di un quinto la propria classifica. Si ritiene invece non applicabile tale incremento alla classifica della 2ª impresa in quanto l'importo della classifica posseduta in OG1 è inferiore a un quinto (€270.000,00) dell'importo previsto. Tuttavia l'incremento di un quinto della classifica III per la prima impresa comporta già il raggiungimento dell'importo a base di gara per la OG1 ($1.033.000,00 + 206.600,00 (1/5) + 258.000,00 = €1.497.600$) è dunque la possibilità dell'avvalimento plurimo.

Nessun problema si pone per l'altra categoria OG3.

11. QUESITO:

Nel disciplinare di gara è prevista autentica notarile del sottoscrittore e dichiarazione sostitutiva di atto notorio con documento identità. Al fine di procedere all'emissione della polizza e per evitare eventuali esclusioni, Vi chiediamo come dobbiamo procedere in merito alla polizza provvisoria da Voi richiesta (se con autentica notarile o dichiarazione sostitutiva di atto notorio)?

RISPOSTA:

La produzione della cauzione provvisoria con sottoscrizione autenticata del fideiussore risponde all'esigenza di acquisire la piena prova della provenienza della garanzia, impedendo il disconoscimento della sottoscrizione (cfr. AVCP determinazione n. 4 del 10.10.2012). Nel bando tuttavia non è prescritta l'autentica notarile. Si ritiene ammissibile la forma equipollente della sottoscrizione con fotocopia del sottoscrittore.

La clausola del bando che prevede l'allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa, a pena di esclusione, dal fideiussore e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità, che comprovi il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore, è prevista dal bando tipo n.2 dell'AVCP quale strumento *conforme alle correnti regole sulla documentazione, propriamente inteso a conferire celerità alla procedura concorsuale, senza aggravare né il procedimento, né la posizione del concorrente (comunque obbligato ad accertare ed a certificare la giustificazione dei poteri del sottoscrittore)*. (Cfr. Parere di Precontenzioso n. 141 del 08/05/2008 – Bando tipo n.2 del 2-9-2014)